



CORTE D'APPELLO FEDERALE

Avv. Alessandra Bruni - Presidente

Avv. Tito Varrone- Componente

Avv. Anna Maria Pitzolu- Componente Relatore

DECISIONE

Sul ricorso del dott. Enrico CARCANGIU, codice fiscale CRCNRC74L26F979Q, tessera FISE n. 50543806 (ex 000063/N), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Sperduto, presentato il 4 marzo 2025 ai sensi dell'art. 48.10 del Regolamento Generale FISE- Norme di Attuazione dello Statuto.

VISTI

- l'art. 45.1 dello Statuto Federale, secondo il quale *“Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni di cui all'art. 61 del presente Statuto e di quelle delle Norme di attuazione dello Statuto Federale in materia di presentazione delle candidature, in quanto compatibili con il presente Statuto;*
- l'art. 42 dello Statuto Federale in materia di *“Assemblea Regionale”*, il quale, al comma 2, stabilisce che *“Le modalità di designazione e partecipazione dei rappresentanti e di assegnazione dei voti sono quelle previste per l'Assemblea nazionale”* e, al comma 10, che *“per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme di attuazione dello Statuto Federale”;*
- l'art. 42.2., del Regolamento Generale FISE- Norme di Attuazione dello Statuto, a mente del quale *“Ove si intenda esercitare la facoltà prevista dagli artt. 18.4., 18.9., 42.1, 42.8. Statuto Federale, - delega interna: da Presidente di un ente a Consigliere del medesimo ente; delega esterna: da Presidente di un ente ad altro ente (quando trattasi di Assemblea Regionale l'ente deve essere della stessa regione) – è necessario utilizzare il modello di delega allegata alla convocazione dell'assemblea, compilato in ogni campo, con allegata fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante dell'Ente delegante... Il soggetto delegato dovrà fornire l'originale della delega e del proprio documento di identità in corso di validità al momento della registrazione in sede di Assemblea”;*
- l'art. 42.3. del Regolamento Generale FISE- Norme di Attuazione dello Statuto, che recita: *“La delega originale -già inviata in copia o per scansione al Segretario Generale – e copia del*

documento del delegante devono essere presentati e consegnati dal delegato alla Commissione Verifica poteri in sede di Assemblea”

- l'art. 42.4. del Regolamento Generale FISE- Norme di Attuazione dello Statuto, a mente del quale *“In mancanza di uno dei requisiti, forme e modalità descritti nei precedenti punti è esclusa la possibilità di esercitare il voto per delega;*

- l'art. 42.5. del Regolamento Generale FISE- Norme di Attuazione dello Statuto, secondo il quale *“Il rilascio della delega da parte del delegante consente allo stesso di esercitare direttamente e personalmente il diritto di voto; la registrazione della presenza personale dell'avente diritto al voto ha effetto di revoca della delega rilasciata, sempre che il delegato non abbia già provveduto alla registrazione durante le operazioni di registrazione degli intervenuti svolte o coordinate dalla Commissione Verifica Poteri”;*

- l'art. 44.6, del Regolamento Generale FISE- Norme di Attuazione dello Statuto, in virtù del quale *“Per ogni ente affiliato avente diritto al voto, hanno diritto di partecipare all'assemblea ed esprimere voto anche: un rappresentante che sia eletto fra i cavalieri, in possesso di autorizzazione a montare; ... Tali soggetti devono essere maggiorenni e tesserati aventi residenza sportiva presso lo stesso ente affiliato...”;*

- l'art. 44.5. del Regolamento Generale FISE- Norme di Attuazione dello Statuto, secondo il quale *“I rappresentanti dei cavalieri... non possono ricevere né rilasciare deleghe”;*

- Gli artt. 45.4. e 45.5. del Regolamento Generale FISE- Norme di Attuazione dello Statuto, che regolano l'attività della Commissione Verifica Poteri, che prevedono: *“La Commissione Verifica Poteri ... controlla l'identità degli aventi diritto a voto presenti di persona o per delega è responsabile della verifica relativa alla regolarità delle deleghe che vengono acquisite nei controlli preliminari di registrazione degli aventi diritto al voto e trattenute agli atti dell'assemblea. Registra in separati verbali le presenze degli aventi diritto a voto per categorie di votanti e gli esclusi dal voto”;*

- l'art. 48.9. del Regolamento Generale FISE- Norme di Attuazione dello Statuto, secondo il quale *“Eventuali impugnative sono ammesse a condizione che sia espressa o verbalizzata la riserva di impugnativa prima della chiusura dell'assemblea”;*

- l'art. 48.10. del Regolamento Generale FISE- Norme di Attuazione dello Statuto, secondo il quale *“Il ricorso motivato relativo a riserve di impugnative per eventuali irregolarità avvenute durante l'assemblea e/o nello svolgimento del voto deve essere proposto alla Corte Federale di Appello nel termine di 8 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea”;*

- l'art. 48.11. del Regolamento Generale FISE- Norme di Attuazione dello Statuto, secondo il quale *“Competente a decidere per le impugnative alle Assemblee nazionali e regionali è la Corte*

Federale d'Appello che emette il provvedimento definitivo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso”;

ACQUISITI

All'udienza istruttoria dell'11 marzo 2025, i seguenti documenti:

- a) la delega a rappresentare e votare all'Assemblea elettiva del Comitato Regionale FISE Sardegna del 24.02.2025 a firma della dott.ssa Debora TONIN, quale legale rappresentante della BUCEFALO ASD - n. 3492715 di affiliazione, in favore del sig. Gianfranco ARCA, nella qualità di rappresentante dell'Ente affiliato MONTE ARCI HORSE CLUB ASD - n. 3493128 di affiliazione, trasmessa via PEC il 20.02.2025 alle ore 8:36;
- b) i verbali dell'Assemblea elettiva del Comitato Regionale FISE Sardegna del 24.02.2025 ed i relativi allegati, ivi compresa la riserva di impugnativa presentata dal sig. Enrico Carcangiu ai sensi dell'art. 48.9. del Regolamento Generale FISE- Norme di Attuazione dello Statuto, pubblicati sul sito federale e trasmessi dal Segretario Generale;
- c) l'elenco degli aventi diritto al voto nella citata Assemblea del 24.02.2025 trasmesso dal Segretario Generale, dal quale si evince che sia la MONTE ARCI HORSE CLUB A.S.D., in persona del sig. Gianfranco Arca, sia la BUCEFALO A.S.D., in persona della sig.ra Debora Tonin, erano inclusi tra gli aventi diritto al voto;
- d) l'elenco dei Presidenti delle n. 49 Associazioni, di cui n. 21 per delega, che avrebbero votato nell'Assemblea del 24.2.2025, trasmesso dal Segretario Generale;
- e) la scheda dei tesseramenti del sig. Stefano Cossu, dalla quale risulta che il medesimo è iscritto presso il C.I. Monte Oro ASD a far data dal 7.2.2025;

SENTITO

all'udienza dell'11 marzo 2025, alla presenza del ricorrente, il dott. Luigi Angius, Presidente della Commissione Verifica Poteri, il quale ha dichiarato che l'unico verbale sottoscritto dalla Commissione Verifica Poteri è quello allegato al verbale dell'Assemblea elettiva regionale del 24.02.2025 e che non sono stati sottoscritti i separati verbali indicanti i nominativi degli aventi diritto al voto per categorie di votanti e degli esclusi dal voto;

VISTA

la memoria depositata dal ricorrente nei termini stabiliti all'udienza dell'11 marzo 2025;

CONSIDERATO

- che il ricorso in oggetto deve ritenersi ammissibile, sia con riferimento alla presentazione della riserva di impugnazione ai sensi dell'art. 48.9. del Regolamento Generale FISE- Norme di Attuazione dello Statuto, sia con riferimento al principio della cd. prova di resistenza, atteso che l'elezione della sig.ra Angela Lanzetta è avvenuta con un solo voto di scarto rispetto all'odierno ricorrente e che, pertanto, il voto espresso dalla BUCEFALO ASD o dal sig. Cotta avrebbe potuto modificare l'esito delle votazioni;
- che, nonostante l'art. 42.2. preveda che il documento di identità del delegante debba essere allegato anche alla delega trasmessa alla Segreteria Generale, nel modulo per il rilascio della delega predisposto dalla Federazione non viene indicato che il documento del delegante debba essere allegato alla medesima, mentre viene ivi riportato l'obbligo di consegnare "*copia del documento di identità del delegante*", unitamente alla delega in originale, alla Commissione Verifica Poteri, inducendo così perplessità sul momento in cui debba essere prodotta la copia del documento di identità del delegante;
- che il generale principio del soccorso istruttorio sancito dall'art. 6, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990, il quale costituisce il logico corollario del principio di buona fede e di leale collaborazione tra l'Amministrazione e il cittadino, nonché del superamento della rigidità delle forme in favore di una tutela sostanziale degli interessi, secondo pacifico orientamento risalente alla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 25.2.2014, n. 9, è istituto generale del procedimento amministrativo, avente massima applicazione al di fuori dei procedimenti di tipo comparativo (nei quali, come nella specie, non si pone un problema di alterazione della *par condicio*);
- che i principi del procedimento amministrativo devono, invero, ritenersi applicabili anche alle Federazioni sportive, nonostante i contrasti interpretativi sulla loro natura privatistica o pubblicistica, in relazione alle funzioni di interesse pubblico concretamente perseguite dalle medesime;
- che, peraltro, il principio di correttezza e buona fede, già noto al diritto romano e conseguente ai fondamentali principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione agli artt. 2, 36, 37, 39, 41 e 42, è riconosciuto, oltre che dalle norme che regolano i rapporti tra privati (artt. 1175 e 1375 del codice civile) e dall'art. 2-bis della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, anche dallo statuto del CONI, dallo Statuto Federale e da altre norme di diritto sportivo, tra cui l'art. 1.2. del regolamento di Giustizia, le quali impongono uno specifico dovere di comportamento secondo correttezza, lealtà e probità a carico dei tesserati, e costituisce nel nostro ordinamento giuridico e nell'ordinamento sportivo il limite immanente di qualsiasi rapporto obbligatorio tra privati e del rapporto tra l'Amministrazione e il cittadino;
-

- che in virtù di tale principio l'Amministrazione è sempre tenuta alla regolarizzazione documentale, che consiste in un chiarimento o nel completamento marginale di un documento che sia già stato prodotto nel suo contenuto essenziale; ipotesi che va distinta dalla integrazione documentale, la quale si sostanzia nell'introduzione di un contenuto nuovo, non desumibile dalla documentazione già esistente nell'ambito del procedimento (cfr. CdS, V, 22.2.2010, n. 1038; Cds, V, 3.6.2010, n. 3486);
- che, nel caso di specie, mentre l'invio della delega è indispensabile in quanto volto a consentire la preventiva verifica delle qualifiche del delegante e del delegato ai fini di verificare preventivamente la sua validità ai sensi del Regolamento Generale, la copia del documento del delegante assume rilievo solo in sede di verifica dei poteri in sede di assemblea, laddove deve essere presentata anche la delega in originale, oltre alla copia del documento del delegante e del delegato;
- che, in virtù di quanto sopra, l'omesso invio alla Segreteria Generale della copia del documento del delegante deve ritenersi mera irregolarità formale, sanabile con il suo deposito, unitamente all'originale della delega, in sede di verifica dei poteri;
- che nel caso in esame nel verbale della Commissione Verifica Poteri non viene menzionato nulla in merito alla invalidità o alla revoca della delega conferita dalla BUCEFALO ASD alla MONTE ARCI HORSE CLUB A.S.D.;
- che, inoltre, non risultano allegati né al verbale della Commissione Verifica Poteri, né al verbale dell'Assemblea elettiva regionale, i "separati verbali" sui quali, ai sensi dell'art. 45.5. del Reg. Generale sopra richiamato, devono essere registrate le presenze degli aventi diritto al voto per categorie di votanti e gli esclusi, mentre il documento sub d) inviato dal Segretario Generale è privo delle sottoscrizioni sia degli aventi diritto al voto, sia dei componenti della Commissione Verifica Poteri, ai quali è attribuito il potere e dovere di certificare l'identità dei presenti e la loro legittimazione ad esprimere il voto;
- che il Presidente della Commissione Verifica Poteri, nel corso dell'audizione, ha confermato che non esistono altri verbali sottoscritti dalla Commissione diversi da quelli allegati al verbale dell'Assemblea e mostrati al medesimo;
- che l'art. 45.5. del Regolamento Generale, che richiede espressamente che la verifica dell'identità dei partecipanti risulti da un verbale della Commissione di Verifica Poteri, è diretto ad assicurare la concreta ed immediata conoscenza dei presupposti per la validità della delibera dell'assemblea ed appare indispensabile per ricostruire la genesi del processo deliberativo e per accertare la validità delle deliberazioni assunte, in analogia con quanto previsto dall'art. 2375 c.c. per le assemblee delle Società per azioni; in particolare, l'identificazione nominativa dei soci consente di verificare se i voti siano stati validamente espressi dai soggetti a ciò legittimati (in quanto legali rappresentante di Affiliati o di altre categorie, o in quanto delegati dai medesimi, o in quanto registrati come

delegati prima della registrazione del delegante, come da Regolamento, o in quanto rappresentanti delle altre categorie);

- che, pertanto, l'impossibilità di identificare i votanti, personalmente o per delega, nel verbale dell'Assemblea elettiva regionale del 24.02.2025, e l'omessa menzione ed allegazione del verbale separato previsto dal citato art. 45.5. del Reg. Generale con l'indicazione nominativa dei votanti e degli esclusi e delle ragioni dell'esclusione, sottoscritto dalla Commissione Verifica Poteri, determina *ex se* l'invalidità della delibera dell'Assemblea predetta;

- che, conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, in considerazione della validità della delega conferita al Circolo MONTE ARCI HORSE CLUB A.S.D. e trasmessa prima dell'Assemblea, pur se non accompagnata dal documento di identità del legale rappresentante del delegante, nonché della impossibilità di identificare se e chi abbia votato per l'affiliata BUCEFALO A.S.D., se il legale rappresentante del Circolo MONTE ARCI sig. Arca sia stato registrato prima della registrazione del legale rappresentante del delegante BUCEFALO A.S.D. sig.ra Tonin, come appare dall'elenco acquisito con la lettera b) privo di sottoscrizione, se la medesima sig.ra Debora Tonin abbia o meno espresso il proprio voto quale rappresentante dei cavalieri dell'affiliata BUCEFALO A.S.D. ;

- che il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito dalla decisione sul motivo precedente, secondo il "principio della ragione più liquida";

- che l'impossibilità di identificare i nominativi dei votanti e la sua omessa certificazione da parte della Commissione Verifica Poteri costituisce vizio della procedura comune a tutti gli eletti e comporta, pertanto, l'inscindibilità degli effetti dell'annullamento, che si estendono a tutti coloro che sono stati eletti nel corso dell'Assemblea Elettiva Regionale del 28.04.2025 (cfr. da ultimo CdS, VI, 22.4.2024, n. 3641; CdS, II, 30.05.2024, n. 4957);

tanto premesso e considerato

ACCOGLIE

Il ricorso del dott. Enrico CARCANGIU e, per l'effetto, annulla la delibera dell'Assemblea elettiva del Comitato Regione F.I.S.E. Sardegna per il rinnovo degli Organi periferici FISE quadriennio 2025/2028 del 24 febbraio 2025 ed il Verbale della Commissione Verifica Poteri del 24.02.2025, ore 15:00.

Dispone che la Segreteria degli Organi di Giustizia comunichi immediatamente il presente provvedimento al ricorrente e alla Procura Federale, nonché al Segretario Generale e al Comitato Regionale per gli adempimenti di propria competenza per il rinnovo della convocazione dell'Assemblea elettiva del Comitato Regione F.I.S.E. Sardegna per il rinnovo degli Organi periferici FISE quadriennio 2025/2028, e per le comunicazioni ai soggetti eletti nella predetta Assemblea del

24.02.2025.

Così deciso in Roma, in modalità telematica, il giorno 13 marzo 2024.

PRESIDENTE: f.to Avv. Alessandra Bruni

COMPONENTE: f.to Avv. Tito Varrone

COMPONENTE RELATORE: f.to Avv. Anna Maria Pitzolu